# 

**Oggetto: Comunicazione a tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso XXXXXX, anche sulla base di contratti esterni, sull’obbligo di Certificazione Verde - Green Pass**

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni *(collaboratori esterni, liberi professionisti, dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, o quelli di ristorazione, o quelli di manutenzione, o quelli che riforniscono i distributori automatici, volontari, prestatori e frequentatori di corsi di formazione, corrieri che recapitano posta d’ufficio o privata).*

**ESENZIONI e DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA**

Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19 da parte della Piattaforma DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art. 9 DL 52/2021. (avvenuta guarigione, esito negativo di tampone antigenico o molecolare, avvenuta vaccinazione).

**SOGGETTO VERIFICANTE**

I datori di lavoro o i loro delegati incaricati, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Sono individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra.

**MODALITA’ DI VERIFICA**

Questi controlli sono effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro o successivamente attraverso l’app nazionale VerificaC19.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi della normativa in data 13 ottobre 2021, ovvero mediante controlli manuali o automatizzati.

I Controlli avverranno a tappeto o a campione con cadenza giornaliera, se a campione in misura non inferiore al 20% delle funzioni presenti in servizio in maniera omogenea e a rotazione su tutto il personale.

**VIOLAZIONI E SANZIONI**

Qualora i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione dopo l’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

A disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti.

Timbro

Firma del datore di lavoro